



COMUNE di ONORE
Provincia di Bergamo



Codice Ente: 10153

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 del 30-06-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Schiavi Michele	P	Schiavi Giuseppe	P
Schiavi Ettore	A	Arosio Elena	A
Schiavi Erica	P	Schiavi Angela	A
Bellini Marino	P	Colotti Selena	P
Piffari Paola	P	Schiavi Gian Antonio	P
Colotti Luciano	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Schiavi Michele in qualità di Sindaco assistito dal VICE SEGRETARIO Signor Alletto Salvatore.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile -S-

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime l'istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della REGOLARITA' CONTABILE del presente atto.

Data: 23-06-2021

Il Responsabile del servizio
f.to Schiavi Michele

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime l'istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della REGOLARITA' TECNICA del presente atto.

Data: 23-06-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Schiavi Michele

Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 in data 19/01/2013.

Premesso che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Partecipa il Vice Segretario Alletto Salvatore stante l'impedimento del segretario reggente, Dott.ssa Saia Leandra, per compiti istituzionali presso altri enti;

Il Segretario Comunale è presente in videoconferenza, così come previsto dall'art. 73 del decreto Cura Italia;

Il consigliere comunale Colotti Selena è presente in videoconferenza, così come previsto dall'art. 73 del decreto Cura Italia;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...";

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e successivamente dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il comma 683, dell'art. 1, della Legge 147/2013 che testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.....»;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.";

VISTO il comma 48, dell'art. 1, della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di

corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2020 con la quale il Comune di Onore, ha approvato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e determinato le tariffe TARI per l'anno 2020;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e di quelli forniti dal gestore del servizio seguendo le linee previste dall'Autorità utilizzando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, che espone un costo complessivo di € 272.898,26, al lordo delle detrazioni, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 266.554,75 di cui parte fissa € 170.241,15 e parte variabile € 96.313,60 considerati al netto delle componenti relative alle detrazioni si cui al comma 1.4 della Determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2020;

VISTI:

- Il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 23/08/2014 e s.m.i., ed in particolare l'art. 14 che stabilisce che le tariffe sono determinate sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999;
- Il D.P.R. n. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per la definizione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654, della legge 147/2013 che prevede: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

EVIDENZIATO che le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/213” emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al

comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

RILEVATO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base all'andamento del gettito dell'esercizio precedente per tipologia di utenza ricavabile dalla banca dati utilizzata per la gestione del tributo, per il 78,72% a carico delle utenze domestiche e per il 21,28% a carico delle utenze non domestiche;

EVIDENZIATO che le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti e che le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (commerciali, industriali, professionali, comunità ecc...) differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti;

TENUTO CONTO, sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, che:

- la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti, le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999, la quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (Kb);
- sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo, le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte fissa, e Kd, per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999;
- per l'anno 2021, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, fino a diversa disciplina da parte di ARERA, ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019, l'ente si è avvalso della facoltà di superare, per alcune tipologie, il limite dei coefficienti entro la misura massima del 50% del loro ammontare;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto dell'importo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel “Allegato A” ed “Allegato B” che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

CONSIDERATO CHE:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 23/08/2014 e s.m.i., ed in particolare l'art. 28 che stabilisce che il numero e la scadenza delle rate di versamento vengono stabilite annualmente con delibera di Consiglio comunale;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate di versamento TARI per l'anno 2021;

- prima rata: 30 settembre 2021
- seconda rata: 31 dicembre 2021
- possibilità di versamento in unica soluzione 30 settembre 2021;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 inseriti nel presente atto;

RILEVATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere agli opportuni provvedimenti del caso;

INDETTA la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- presenti n. 8
- votanti n. 8
- favorevoli n. 7
- contrari n. 0
- astenuti n. 1 (Colotti Selena (per appello nominale))

DELIBERA

1) di determinare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 come da "Allegato A" (utenze domestiche) ed "Allegato B" (utenze non domestiche) alla presente deliberazione;

2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risultanti dal Piano economico finanziario 2021;

3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate, è pari al 5%;

4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate di versamento TARI per l'anno 2021:

- prima rata: 30 settembre 2021;
- seconda rata: 31 dicembre 2021;
- possibilità di versamento in unica soluzione: 30 settembre 2021;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 368/1998, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

6) di dare atto, ai sensi Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005, e al D. Lgs n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza come motivata in premessa, con votazione a scrutinio palese e nominale da parte di tutti i presenti in aula, che ottiene il seguente esito: presenti n. otto, votanti n. otto, favorevoli sette, astenuti uno (Colotti Selena (per appello nominale)), contrari NESSUNO, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, D.Lgs 18/08/2019, n. 267..

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
f.to Schiavi Michele

IL VICE SEGRETARIO
f.to Alletto Salvatore

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della legge n.267/00.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Ferrari Sonia

Copia conforme all'originale.
Onore, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alletto Salvatore

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio dal _____, è divenuta **esecutiva il** _____, ai sensi dell'art.134, della legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alletto Salvatore

ALLEGATO A

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	29.922,89	1,00	323,31	1,00	0,916767	42,462569
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	96.494,46	1,00	1.253,98	1,05	0,916767	44,585697
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	7.970,02	1,00	68,97	1,10	0,916767	46,708826
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	6.557,56	1,00	56,75	1,15	0,916767	48,831954
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.312,11	1,00	10,58	1,20	0,916767	50,955083
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	647,00	1,00	4,00	1,25	0,916767	53,078211
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Zone non servite rid 75 % dal 2021	1.304,00	0,25	7,00	0,25	0,229191	10,615642
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Zone non servite rid 75 % dal 2021	5.804,60	0,25	47,80	0,26	0,229191	11,146424
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Zone non servite rid 75 % dal 2021	329,40	0,25	4,20	0,27	0,229191	11,677206
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Zone non servite rid 75 % dal 2021	74,00	0,25	1,00	0,28	0,229191	12,207988
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Zone non servite rid 75 % dal 2021	151,00	0,25	0,00	0,31	0,229191	13,269552

ALLEGATO B

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	269,00	0,32	2,60	0,774268	0,509929
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	2.043,00	0,67	5,00	1,621124	0,980633
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	8.875,01	0,30	2,50	0,725876	0,490316
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	249,00	1,07	5,00	2,588959	0,980633
2 .8	UFFICI,AGENZIE	175,99	1,00	5,00	2,419588	0,980633
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	858,28	0,58	5,00	1,403361	0,980633
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1.362,00	0,87	5,00	2,105041	0,980633
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	70,00	1,07	5,00	2,588959	0,980633
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA	5.831,99	0,72	5,00	1,742103	0,980633
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2.812,00	0,55	5,00	1,330773	0,980633
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	100,00	4,84	5,00	11,710807	0,980633
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	200,00	3,64	5,00	8,807301	0,980633
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	110,00	1,76	6,00	4,258475	1,176759
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	150,00	1,54	6,00	3,726166	1,176759